

# **STUDIO GIUDICI MARIO S.R.L.**

**Società tra professionisti a socio unico**  
**Sede: Sarnico (Bg) – Lungolago Giuseppe Garibaldi 8**

## **Soppressione dell'esterometro dal 1° gennaio 2022** **e fatturazione elettronica per le operazioni da e verso l'estero**

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti in Italia, gli operatori IVA residenti trasmettono la fattura elettronica al Sistema di interscambio.

L'invio della fattura elettronica è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione della fattura elettronica è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale entro i 12 giorni).

Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato, la trasmissione allo SDI del file xml predisposto per la comunicazione dei dati è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra UE).

Si ricorda che prima delle suddette novità erano previste due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere all'Agenzia delle entrate: la prima modalità prevedeva la predisposizione e l'invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento (esterometro); la seconda modalità prevedeva la predisposizione e l'invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato "codice destinatario" con un valore convenzionale (XXXXXXX).

Quindi per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 è soppresso l'esterometro, in quanto in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per le fatture elettroniche.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi si ritiene opportuno ricordare che le stesse si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio stesso da soggetti non residenti e gli obblighi relativi ai fini Iva sono adempiuti dai committenti nazionali, a norma dell'art.17 comma 2 dpr 633/1972 tramite integrazione della fattura, se il prestatore è comunitario, oppure tramite autofattura se il prestatore è extra comunitario.

### **Guida Ade alla fatturazione elettronica**

Il cambio di regole per le operazioni transfrontaliere impone un monitoraggio delle procedure utilizzate da parte degli operatori. Allegata alla presente inviamo la Guida alla fatturazione elettronica della Agenzia delle Entrate aggiornata a luglio 2021 e un estratto delle specifiche

tecniche (versione 1.7), queste ultime limitatamente alla fatturazione dall'estero. Nella Guida sono riportati esempi di compilazione per ogni codice documento e indicazioni per i codici iva.

### **Codici e-fattura per le fatture ricevute**

Per le operazioni dal 1° gennaio 2022, non si dovranno più utilizzare i codici “tipo documento” riservati all'esterometro, bensì quelli previsti per le fatture elettroniche. Tale precisazione è fondamentale in relazione alle operazioni passive. Per esempio, non dovranno essere più utilizzati i codici Td10, per le fatture di acquisto intracomunitario di beni, e Td11, per quelle di acquisto intracomunitario di servizi. Al loro posto, andranno indicati i codici previsti per le fatture elettroniche, rispettivamente, Td18 e Td17. Analogamente, gli acquisti di beni esistenti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (e non stabiliti), per i quali l'Iva deve essere assolta dal cessionario residente-stabilito in Italia tramite *reverse charge*, andranno comunicati col codice Td19, anziché con Td10 o Td01. Per inciso, dal 2022 non potrà più essere usato nemmeno il Td12, relativo ai documenti riepilogativi ex articolo 6 dpr 695/1996.

Dal 01.01.2022 le fatture di acquisto da soggetti esteri dovranno essere trasmesse in formato XML telematicamente al Sdl.

È bene ricordare che dal 01.01.2022 cambia la gestione della fatturazione. Nulla cambia invece per la registrazione dei documenti, che continuano ad essere annotati nei registri iva come sempre; in particolare gli acquisti in reverse charge estero continuano ad essere registrati sia nel sezionale degli acquisti che nel sezionale delle vendite, per concorrere alla liquidazione periodica dell'Iva. Occorrerà fare attenzione alla data di ricezione delle fatture estere per evitare ritardi nella formazione e nell'invio del file xml.

Quindi il soggetto passivo, che riceverà una fattura “cartacea” dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell'autofattura in formato XML e trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate tramite Sdl entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra UE).

A tale riguardo si devono usare i seguenti codici “tipo documento”:

- TD17 per l'integrazione o l'autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
- TD18 per l'integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 per l'integrazione o l'autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex art. 17 comma 2, d.P.R. n. 633/1972).

Ad esempio in caso di utilizzo del codice TD17 (per gli altri codici si rimanda alla Guida Ade), nel campo cedente/prestatore vanno indicati i dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso e nel campo Destinatario (cessionario/committente) andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura, in quanto tali documenti verranno recapitati dallo Sdl allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

Il campo Data della sezione Dati Generali del file della fattura elettronica dovrà essere valorizzato in modo differente a seconda del tipo di operazione in oggetto. In particolare si dovrà inserire o la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di

ricezione della fattura stessa) o la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di beni/servizi da soggetti Extra-UE o soggetti residenti nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

### **Casi particolari per codice TD17**

Le specifiche tecniche vers.7.1 prevedono inoltre che il codice TD17 debba essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito ricevute da un soggetto passivo italiano.

Le prestazioni di servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia sono quelle dei "servizi in deroga" di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972. Si pensi ai servizi, diversi da quelli generici dell'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972:

- la fattura dell'albergo in territorio estero ha l'Iva del paese dove si trova l'immobile (articolo 7-quater, comma 1, lettera a) D.P.R. 633/1972),
- la fattura dell'accesso alla fiera in un paese comunitario ha l'Iva del paese dove si svolge la fiera (articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b D.P.R. 633/1972),
- la fattura del noleggio a breve termine dell'autovettura in territorio Ue ha l'Iva del paese di messa a disposizione del mezzo (articolo 7-quater, comma 1, lettera e, D.P.R. 633/1972).

Queste prestazioni di servizi in deroga possono essere registrate, solo sul registro Iva acquisti come fuori campo Iva (articolo 7-quater o 7-quinquies D.P.R. 633/1972) senza integrazioni; in alternativa, trattandosi di un acquisto fuori campo Iva, il committente può scegliere di registrare la fattura di acquisto solo in contabilità generale.

Tali operazioni, in ogni caso, non hanno rilevanza ai fini Iva (Liquidazione periodica Iva, dichiarazione annuale Iva e Intrastat servizi).

A partire dal 1° gennaio 2022 i servizi in deroga ricevuti rischiano (in mancanza di una specifica esclusione) di dover essere comunicati tra le operazioni con soggetti esteri, in quanto prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La comunicazione avrà il codice Tipo documento TD17 ma dal momento che non devono essere integrate o autofatturate con Iva, la Natura operazione sarà N2.1 (operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972).

Per questa particolare casistica si attendono chiarimenti. Rimaniamo a disposizione dei clienti interessati a queste particolari situazioni per approfondire eventuali questioni applicative.

### **Le fatture elettroniche emesse nei confronti di cessionari/committenti UE ovvero extra-UE**

Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri sia soggetti passivi IVA che consumatori finali, il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica (TD01) dovrà riportare:

- nel campo Codice destinatario i 7 caratteri "XXXXXXX" (per San Marino è stato fissato un codice 2R4GTO8)

- nella sezione 1.4.1.1 "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", rispettivamente:

o nel campo 1.4.1.1.1 "IdPaese" il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);

o nel campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 "CodiceFiscale" (in sostanza in caso di cliente estero privato, il codice fiscale dello stesso va inserito nel campo dove va normalmente la partita IVA dell'operatore IVA estero, lasciando vuoto il campo codice fiscale).

Per indicare in fattura l'indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero.

Da quanto sopra si evince che il campo "IdCodice" non è soggetto a controlli di validità dal SdI (è un codice identificativo della controparte fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici).

Al cliente estero va comunque consegnata copia cartacea della fattura.

### **Regime sanzionatorio**

La sanzione applicabile in caso di mancata trasmissione al SDI delle fatture relative alle operazioni effettuate con soggetti non residenti dal 1 gennaio 2022 è pari a 2 Euro per ciascuna fattura non trasmessa, entro il limite massimo di Euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di Euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

### **Novità per fatture emesse ad esportatori abituali**

Sulla base delle specifiche tecniche vers.7.1, a partire dal 1 gennaio 2022 le fatture elettroniche emesse nei confronti degli esportatori abituali per operazioni non imponibili, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633/1972 (con dichiarazione di intento) dovranno rispettare il nuovo tracciato.

Dal 2022 sarà obbligatorio indicare nel campo <AltriDatiGestionali> il numero di protocollo della dichiarazione d'intento ricevuta dall'esportatore abituale (composto di due parti di cui la prima formata da 17 cifre e la seconda di 6 cifre e che devono essere separate dal segno "-" oppure dal segno "/" ) come specificato di seguito:

- nel campo <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "intento"
- nel campo <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 01234567891234567-000001)

- nel campo <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento

### **Reverse charge interno**

In tema di gestione del *reverse charge* interno (servizi di pulizia, cessione rottami, etc.) la stampa specializzata riporta pareri discordanti.

Si ritiene che dal 01.01.2020 non cambi nulla rispetto ad ora; quindi, richiamando la circolare n. 14/E/2019, ... gli obblighi di legge si intendono adempiuti:

- annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite;
- integrando la fattura di acquisto con i dati necessari.

L’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:

- o materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione;
- o producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa.

Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SDI. La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.

Quindi, il contribuente per effettuare il *reverse charge* interno potrà stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere (così come accadeva precedentemente all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica) con l’integrazione sul cartaceo, ferma restando la doppia annotazione sul registro IVA vendite e acquisti.

Qualora si volesse procedere nella gestione elettronica del *reverse charge* interno, il codice tipo documento è TD16 e il file va inviato allo Sdi.

Sarà nostra premura comunicare al più presto eventuali chiarimenti ufficiali che obblighino a gestire in modo elettronico il *reverse charge* interno.